

ARPAT - AREA VASTA SUD - Settore Agenti fisici

Viale Maginardo, 1 - 52100 - Arezzo

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **SI.01.09.17/38.4** a mezzo: PEC

Al **Comune di Monteriggioni**

comunemonteriggioni@postacert.toscana.it

Spett.le **WIND TRE**

windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it

Oggetto: misura del campo elettromagnetico prodotto dalle SRB installata in Via del Pozzo 3, nel Comune di Monteriggioni (Wind Tre).

Con riferimento alla richiesta del Comune di Monteriggioni del 24/11/2021, ns. prot. 2021/0091023 a seguito della messa in aria della SRB, sono state effettuate misure presso alcuni edifici situati in prossimità di Via del Pozzo 3, nel Comune di Monteriggioni.

Si trasmette con la presente il rapporto di prova 2022-F/99.001/AVS-05 del 02/05/2022 delle misure in banda larga (misura del campo elettrico prodotto complessivamente da tutte le sorgenti a radiofrequenza presenti nella zona).

I valori di campo elettrico nella sessione di controllo sono stati conformi ai limiti fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003 nello specifico:

- pari a 0,99 V/m nel punto più critico misurato (Piazza Europa 1, c/o Istituto San Martino, punto 05A) dove è applicabile il valore di attenzione 6 V/m (riferito a 24 ore) per edifici e luoghi a permanenza di persone non inferiore a 4 ore; i valori di attenzione sono riferiti alla media giornaliera ma misure di breve durata in orario diurno, come quelle effettuate, sono cautelative in quanto sovrastimano la media giornaliera.

Come sopra indicato il D.P.C.M. 08/07/2003, come modificato dalla L. 221/2012, prevede che il valore di attenzione 6 V/m sia riferito alla media sulle 24 ore (vedere quadro normativo sotto riportato); le misure effettuate su tempi di alcuni minuti possono comunque essere utilizzate per attestare il rispetto dei valori di attenzione (anche se riferiti alla media giornaliera) nella sessione di controllo in quanto:

- per gli impianti radiotelevisivi le potenze di trasmissione sono costanti nel tempo e quindi le misure su tempi brevi sono rappresentative della media giornaliera;
- per gli impianti di telefonia cellulare le misure in orario diurno, considerato l'andamento tipico del traffico utenti, sono conservative rispetto alla media giornaliera (come espressamente indicato dalla norma di riferimento CEI 211-7/E al § 4).

I valori misurati su tempi non riferiti a 24 ore, se superiori al valore di attenzione 6 V/m, non possono invece essere utilizzati per attestare il mancato rispetto del valore di attenzione in quanto, in tali casi, occorre procedere con misure in continuo o con misure in banda stretta (per la individuazione della sorgente e dei sistemi presenti e al calcolo della media giornaliera in base ai sistemi 2G-3G-4G misurati e ai dati di alfa24 delle stazioni radiobase).

NORMATIVA

D.P.C.M. 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz (G.U. n° 199 del 28/08/2003).

Tale decreto fissa ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 36/2001 i seguenti limiti :

Limiti di esposizione e valori di attenzione (art. 3)

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci (pari a 20 V/m per il campo elettrico nel campo di frequenza delle SRB e RTV).
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B (pari a 6 V/m per il campo elettrico nel campo di frequenze delle SRB e RTV).

Obiettivi di qualità (art. 4)

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B (pari a 6 V/m per il campo elettrico nel campo di frequenze delle SRB e RTV).
2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).

Tale legge prevede all'art. 14 comma 8 quanto segue:

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del DCPM 08/07/2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:

- 1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
- 2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustrate o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 08/07/2003 intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di attenzione invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immisione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del DPCM 08/07/2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore.

D.M. 7 Dicembre 2016 “Approvazione delle Linee guida, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/ APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.” (GU n° 19 del 24/01/2017)

Cordiali saluti

Responsabile Settore Agenti Fisici Area Vasta Sud

Dott.ssa Rossana Lietti¹

Elenco allegati:

1. Rapporto di prova 2022-F/99.001/AVS-05

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993